

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 603-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE GEROSA)

Comunicata alla Presidenza il 27 maggio 1988

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo al finanziamento a lungo termine del Programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza di sostanze inquinanti atmosferiche in Europa (EMEP), adottato a Ginevra il 28 settembre 1984

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Ambiente

e col Ministro per il Coordinamento delle Iniziative  
per la Ricerca Scientifica e Tecnologica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 1987

ONOREVOLI SENATORI. - Con il disegno di legge in oggetto si autorizza la ratifica del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza. Tale protocollo regola il finanziamento a lungo termine del Programma di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza di sostanze atmosferiche inquinanti in Europa.

La Convenzione, alla quale hanno aderito 34 Stati, venne adottata sotto lo stimolo di una grave minaccia ecologica: perchè diventava sempre più urgente e incontenibile il problema delle cosiddette «piogge acide».

L'Italia ratificò la Convenzione. Lo strumento fu depositato il 15 luglio 1982.

Scopo della Convenzione è di valutare e limitare il trasporto di inquinanti atmosferici attraverso le frontiere a lunga distanza e di studiare l'effetto di tali inquinamenti sulla salute dell'uomo e sull'ambiente.

È stato messo in moto un complesso programma di controllo e di sorveglianza del trasporto degli inquinanti atmosferici in Europa, nel quadro del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente e con l'Organizzazione meteorologica mondiale. Si sono realizzati complessi controlli e ricerche di tipo chimico e di tipo meteorologico. È stato anche costituito, secondo i dati trasmessi dai Paesi partecipanti, un inventario delle emissioni solforose, divise in base a una griglia di 150 chilometri di lato.

Il 28 settembre 1984 a Ginevra veniva

firmato il Protocollo volto ad assicurare la copertura delle spese annuali dei Centri internazionali del programma EMEP attraverso i versamenti degli Stati membri. In base a questo accordo viene attuato un versamento, da parte degli Stati membri, di contributi in parte obbligatori e in parte volontari.

La quota-parte a carico dell'Italia è stata fissata nella misura del 6.89 per cento. L'onere è stabilito in 250 milioni per il 1988 e 1989, e poi si abbasserà al livello di 160 milioni per il 1990 e 100 per il 1991.

L'Italia ha già messo in funzione un gruppo di lavoro che svolge questo programma e al quale partecipano esperti e rappresentanti del CNR, dell'Istituto superiore di Sanità, del Ministero dell'agricoltura, del Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare, della Commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico e di altre Amministrazioni statali interessate alla difesa ecologica. Sono state anche messe in funzione stazioni di rilevamento degli effetti di inquinamento atmosferico (Montelibretti, Vallombrosa, Stelvio).

Questa attività ha segnato molti punti a favore nella battaglia ingaggiata contro le «piogge acide» e per la difesa dell'ambiente. Perciò si raccomanda ora all'Assemblea di autorizzare l'adozione del Protocollo che consente la sorveglianza efficace del trasporto a lunga distanza in Europa delle sostanze inquinanti l'atmosfera.

GEROSA, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO,  
ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: GUZZETTI)

27 aprile 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

---

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: AZZARÀ)

27 aprile 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo al finanziamento a lungo termine del Programma concertato di sorveglianza continua e valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP), adottato a Ginevra il 28 settembre 1984.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 del Protocollo stesso.

## Art. 3.

1. Il Ministero dell'ambiente coordina, d'intesa con il Ministero della sanità, le attività condotte in ambito nazionale, concernenti l'applicazione della Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, adottata a Ginevra il 13 novembre 1979 e ratificata dall'Italia con legge 27 aprile 1982, n. 289, e promuove, d'intesa con il Ministero della sanità e sentito il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca

scientifico e tecnologica, studi e ricerche in materia.

2. Allo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 nonché delle attività necessarie per la misurazione dell'inquinamento atmosferico sul territorio nazionale, il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero della sanità e sentito il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, provvede mediante convenzioni da stipularsi con enti pubblici o privati.

## Art. 4.

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, in lire 160 milioni per l'anno 1990 e in lire 100 milioni annui a decorrere dal 1991.

2. Al detto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.